



Ordine dei Tecnici
sanitari di radiologia
medica e delle
professioni tecniche,
della prevenzione e
della riabilitazione -
di Potenza e Matera

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e
11.1.2018, n. 3
C.F. 80008420764
Via della Tecnica, 18 Potenza
potenzamatera@pec.tsrp.org
www.ordinetsrmpstrppzmt.it

Delibera 14/2022

Conferimento dei poteri al Presidente per assumere determinie presidenziali di cancellazione annotazione sospensione

Il Consiglio direttivo dell'Ordine TSRM e PSTRP di Potenza e Matera

VISTO il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3 (di seguito, per brevità, "DL 172/2021"), che ha modificato l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, (di seguito, per brevità, "DL 44/2021");

VISTO l'articolo 4, comma 3, DL 44/2021, che attribuisce agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di verificare, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con DPCM adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 5, DL 44/2021, secondo il quale la sospensione conseguente all'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

CONSIDERATE le esigenze di urgenza di reintegro dei soggetti sospesi che abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale nei termini indicati al citato art. 4, comma 5, DL 44/2021, anche in considerazione degli effetti determinati dal protrarsi della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, sia in termini retributivi che in termini lavorativi, in quest'ultimo caso sia nei confronti dell'interessato che del sistema sanitario;

CONSIDERATO che le tempistiche di convocazione del Consiglio direttivo sono incompatibili con le predette esigenze di urgenza;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di conferire al Presidente dell'Ordine i poteri di dichiarare, ai sensi dell'art. 4, comma 5, DL 44/2021, la perdita di efficacia della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie nei confronti dei professionisti sospesi ai sensi dell'art. 4, comma 4, DL 44/2021 che abbiano trasmesso all'Ordine la documentazione comprovante il completamento del ciclo vaccinale primario ovvero, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, la somministrazione della dose di richiamo, nonché di disporre l'immediata cancellazione della annotazione della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie sull'albo professionale, mediante propria determina, da trasmettere tempestivamente all'interessato ed al Consiglio direttivo dell'Ordine, in quest'ultimo caso ai fini della sua ratifica nella prima convocazione utile.

Il Segretario
Giuseppe Grano



Il Presidente
Arcangela Lovaglio

